



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori PORETTI, BONINO e PERDUCA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 2009**

Modifiche alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, per la liberalizzazione del lavoro a domicilio

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si prefigge, con interventi di abrogazione parziale della legge 18 dicembre 1973, n. 877, — fermo restando, nel rispetto delle convenzioni internazionali intervenute in materia, il generale principio di non discriminazione e di parità di trattamento in favore dei lavoratori a domicilio — di liberalizzare il lavoro a domicilio, estendendo allo stesso la disciplina del lavoro subordinato nell'impresa, secondo la norma generale di cui all'articolo 2128 del codice civile. La disciplina speciale del lavoro a domicilio è ormai divenuta anacronistica, in quanto determina un irrigidimento del mercato del lavoro che va a danno innanzitutto dei più bisognosi, dei giovani e delle donne. Le misure che qui si propongono non incidono sull'articolo 1 della legge n. 877 del 1973, concernente la definizione del lavoro a domicilio, né sull'articolo 9 della stessa legge, che, al primo comma, richiama l'applicazione della normativa vigente in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari, ad esclusione

dell'integrazione salariale. Ferma restando l'assoluta, drammatica urgenza di un intervento complessivo sul sistema degli ammortizzatori sociali, non si determina, dunque, alcuna riduzione degli attuali livelli di tutela. Restano garantite l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia e per la tubercolosi, ai sensi del secondo comma dell'articolo 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il presente disegno di legge prosegue una storica battaglia dei radicali, che per la liberalizzazione del lavoro a domicilio promossero con successo, nel 1999, una proposta di *referendum* abrogativo popolare, sulla quale tuttavia la Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 7 febbraio 2000, si pronunciò contro la Costituzione che avrebbe dovuto difendere — per l'inaammissibilità, impedendo ai cittadini italiani di esprimersi in merito.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. Gli articoli 2, secondo e quarto comma, da 3 a 8 e da 10 a 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge n. 877 del 1973.

